

REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA

Premessa

Art.1 L'Associazione Culturale Altoliventina (d'ora in avanti denominata ACA), nell'intento di dare attuazione alle finalità di promozione culturale, sociale e, nello specifico, musicale, in ottemperanza a quanto previsto dal relativo Statuto, istituisce una Scuola di Musica che osserva il presente Regolamento.

Finalità

Art.2 La Scuola di musica è emanazione diretta dell'ACA la quale ne coordina e gestisce tutte le attività. La Scuola di musica persegue i seguenti obiettivi:

- promuovere e diffondere capillarmente sul territorio la cultura musicale anche tramite la collaborazione con Enti Locali, Istituzioni Scolastiche;
- offrire una formazione musicale che consenta di conseguire una preparazione atta a realizzare le proprie personali aspirazioni ed esigenze;
- preparare coloro che lo desiderano a sostenere esami e/o ammissioni, presso Conservatori statali, Licei o altre istituzioni, secondo la normativa ministeriale vigente;
- offrire la possibilità per gli allievi di esibirsi mediante saggi, concerti, interventi nelle scuole e altre occasioni,
- promuovere la pratica della musica d'insieme, anche attraverso la costituzione di gruppi musicali

Organizzazione della scuola

Direttore

Art.3 Il Direttore della Scuola di musica viene nominato dal Consiglio direttivo della ACA e rimane in carica per la durata stabilita dal medesimo.

Art.4 Compiti del Direttore:

- proporre al Consiglio direttivo la nomina e l'assunzione degli insegnanti, nonché, per giustificati motivi, la loro eventuale revoca;
- promuovere, gestire e organizzare i Corsi offerti dalla Scuola, nonché garantire che ne vengano rispettate le finalità;
- fornire suggerimenti e indicazioni agli allievi relativamente alle scelte più adeguate circa la loro frequenza ai diversi livelli di corso;
- fornire indicazioni agli insegnanti sui contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- convocare e presiedere il Collegio dei docenti ogni qual volta lo ritenga necessario;
- curare la programmazione didattica in accordo con il Collegio dei docenti.

Insegnanti

Art.5 Gli Insegnanti sono tenuti a concorrere attivamente al raggiungimento delle finalità della Scuola, adeguando a questo scopo la programmazione didattica in accordo col Direttore e il Collegio dei docenti.

Art.6 Gli Insegnanti sono tenuti a svolgere l'attività didattica conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei docenti, tenuto anche conto di eventuali indicazioni fornite dal Direttore.

Art.7 Gli Insegnanti sono tenuti a compilare puntualmente il registro scolastico riportando data e ora di ogni lezione svolta, nonché ad ottemperare con prontezza ad eventuali richieste della Segreteria o del Direttore.

Art.8 Gli Insegnanti sono tenuti a preparare adeguatamente gli allievi in vista di eventuali esibizioni pubbliche che coinvolgano la scuola.

Art.9 Il calendario con gli orari delle lezioni e l'utilizzo delle aule deve essere concordato in Collegio docenti entro la fine di ottobre di ogni anno. L'insegnante ha inoltre cura di comunicare e concordare con la Segreteria eventuali cambi di orari o spostamenti di lezioni.

Art.10 L'Insegnante è tenuto a comunicare tempestivamente agli allievi e alla Segreteria le proprie eventuali assenze, secondo modalità fissate dalla direzione a inizio anno scolastico.

Corsi

Art.11 L'offerta formativa della scuola si articola in corsi che prevedono la somministrazione di lezioni sia individuali che collettive. Sono individuali le lezioni di strumento, mentre sono collettive le lezioni di solfeggio, musica d'insieme e canto corale.

Art.12 La frequenza ad un corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione e dell'ammontare stabilito per ciascun corso. L'ammontare della quota di iscrizione e del costo di ogni corso vengono stabiliti di anno in anno dal Consiglio direttivo dell'ACA.

Art.13 Ogni corso di strumento è, di norma, articolato in 28 lezioni individuali della durata di un'ora, un saggio e un esame di verifica delle conoscenze acquisite. L'allievo può eventualmente concordare con gli Insegnanti e con il Direttore una diversa durata delle lezioni. Tali eventuali modifiche comporteranno in ogni caso un adeguamento del costo del corso.

Art.14 Le lezioni si svolgono esclusivamente nei locali individuati dalla Scuola, fatta salva la possibilità, per motivate ragioni didattiche, di fruire di spazi differenti concordati dall'Insegnante con il Direttore.

Art.15 Le lezioni individuali e di musica d'insieme vengono concordate dagli allievi con i propri Insegnanti all'inizio dell'anno. Le lezioni di Teoria e Solfeggio e Canto corale sono stabilite d'ufficio dal Collegio dei docenti e comunicate agli allievi entro la fine di ottobre di ogni anno.

Art.16 Fino al compimento del tredicesimo anno di età, l'iscrizione ad un corso di strumento comporta d'ufficio anche l'iscrizione al corso di Teoria e Solfeggio e Canto corale. Al compimento del tredicesimo anno di età la frequenza del corso di Teoria e Solfeggio comporterà il pagamento di una quota aggiuntiva.

Ai fini del precedente paragrafo, fa fede l'età dell'allievo alla data di iscrizione alla scuola per l'anno scolastico in corso.

Art.17 La frequenza alle lezioni è obbligatoria. In caso di assenza dell'insegnante, questi è tenuto a recuperare la lezione persa, concordando con l'allievo data e ora del recupero. In caso di assenza dell'allievo, la lezione si intende persa.

Rapporti Scuola-Allievi

Art.18 Versando la quota di iscrizione alla Scuola, gli Allievi, o se minorenni un loro genitore o tutore, divengono d'ufficio Soci dell'ACA, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 dello statuto dell'Associazione

Art.19 Le quote dei singoli corsi sono suddivise in rate che devono essere versate a cadenza mensile entro il giorno 10. Eventuali ritardi nel versamento delle rate comportano la temporanea sospensione dell'allievo dalle lezioni. Tale sospensione si intende revocata al saldo delle somme dovute.

Art.20 Gli Allievi sono tenuti a partecipare attivamente alle attività della scuola, in particolare ai saggi e agli esami di fine anno. Eventuali certificati per crediti scolastici verranno rilasciati solamente qualora l'allievo abbia frequentato il 75% delle lezioni di ogni corso a cui è iscritto.

Art.21 Qualora un allievo intenda rinunciare ad un corso prima del termine ordinario delle lezioni, sarà comunque tenuto a versare una somma forfettaria pari all'ammontare lordo di quattro lezioni individuali di strumento.

Art.22 È dovere degli allievi comunicare prontamente le eventuali assenze in modo da consentire agli insegnanti e alla Segreteria una adeguata riorganizzazione degli orari.

Art.23 Gli Allievi che intendano sostenere esami presso Conservatori o altre Istituzioni di formazione musicale, sono tenuti a farne richiesta all'insegnante e al Direttore, i quali acconsentiranno previa verifica del grado di preparazione dell'allievo.

Norma transitoria finale

Per quanto non riportato nel presente regolamento, l'ACA rinvia alla vigente normativa in materia civile e penale.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio direttivo dell'ACA e rimane in vigore fino a ulteriori modifiche approvate dal medesimo Consiglio.